

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/10/2021;
esaminato il piano del consumatore proposto da Aliotta Giovanni in data 23/5/2021;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Mariano Guzzo, da ultimo aggiornata in data 18/9/2021, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-bis ed attestante la fattibilità del piano;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;
ritenuto, in particolare, che devono essere condivise le valutazioni svolte dal Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con "*colpa grave, malafede o frode*" (art. 7 comma 2 lett. d-ter): invero, detta situazione, lungi dall'essere stata causata da comportamenti spregiudicati o improvvidi, ha trovato la sua genesi nella crisi coniugale che ha colpito il ricorrente e nei conseguenti obblighi giudiziali di mantenimento che ne sono derivati;
osservato, inoltre, che il ricorrente ha, nel tempo, fatto ricorso al credito non già per spese voluttuarie bensì esclusivamente allo scopo di soddisfare esigenze legate alla vita familiare, peraltro inizialmente in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e reddituali (come confermato dall'OCC al paragrafo 7 della propria relazione, laddove viene approfondito l'aspetto della valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, secondo i criteri previsti dall'art. 9 comma 3 bis lett. e L. 3/2012), giungendo ad accumulare un'esposizione debitoria mensile eccessiva per mera colpa lieve;
considerato, pertanto, che devono essere disattese le contestazioni sollevate sul punto dal creditore Banca s.p.a.;
rilevato, venendo al contenuto del piano proposto, che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 86.410,89;
considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (OCC e Avv.) e, nella percentuale del 30%, i creditori

chirografari (Banca a, Pitagora, Findomestic Banca), il tutto nell'arco temporale – da ritenersi del tutto ragionevole: cfr. Cass. n. 27544/2019 – di 6 anni e 4 mesi, secondo il prospetto contenuto alla fine del paragrafo 10. della relazione dell'OCC;

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori i propri redditi mensili da stipendio (ammontante ad € 1.994,00 circa mensili) e trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare la somma di € 1.615,50,00 mensili, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane, anche tenuto conto degli obblighi di mantenimento gravanti sul ricorrente stesso;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 380,00 circa, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore; dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

condivise le valutazioni svolte dall'OCC con riferimento alla maggiore convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria, tenuto conto della totale assenza, in capo al debitore, di patrimonio mobiliare od immobiliare liquidabile;

ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Avv. Mariano Guzzo, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto di----

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Mariano Guzzo, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce ----- alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di to del pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al merca credito in ogni sua forma, sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sullo stipendio.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al creditore costituito Compass Banca s.p.a. ed al Professionista Avv. Mariano Guzzo.

Palermo, 26 ottobre 2021.

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.